

Convenzione FIBa e CSI

La Federazione Italiana Badminton (di seguito: FIBa) con sede a Roma in Viale Tiziano, 70 C.F. 96197870585, nella persona del Presidente *pro tempore*, prof. Carlo Beninati, domiciliato per la carica presso la sede legale della FIBa suddetta

e

L'Ente di Promozione Sportiva Centro Sportivo Italiano: (di seguito: CSI) con sede in Roma, Via della Conciliazione 1, Codice Fiscale C.F. 80059280588, nella persona del Presidente *pro tempore*, Vittorio Bosio, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto

Premesso

A)

che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B)

che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C)

che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento proposto dal CONI, tramite la Scuola dello Sport, per il conseguimento delle qualifiche

dei tecnici sportivi e per la loro certificazione che pur non rappresentando un obbligo o un vincolo per le organizzazioni a cui si rivolge, rappresenta uno strumento perché esse definiscano percorsi formativi efficaci valorizzando la formazione permanente.

D)

che la FIBa è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI (aggiungere se previsto dallo Statuto nonché da singoli tesserati). Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;

E)

che la FIBa:

- è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI ed è affiliata alla Badminton World Federation (BWF) e a Badminton Europe (BEC);
- è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per la disciplina sportiva del Badminton;
- persegue come obbiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara nonché i Dirigenti Societari;

F)

che il CSI:

- a) è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 103 del 22 marzo 2005;
- b) è riconosciuto altresì dal Ministero degli Interni quale Ente nazionale con finalità assistenziali
- c) È riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana come associazione di ispirazione cristiana.
- d) È riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione quale ente accreditato per la formazione del personale della scuola.

G)

che il CSI, in accordo al "REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA", approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;

G bis)

che il CSI,

- organizza e cura direttamente lo svolgimento di attività sportive nell'ambito della disciplina oggetto di Convenzione in n° 10 regioni;
- organizza almeno n° 0 gare/manifestazioni/eventi annui di livello nazionale;
- con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il 31.12.2016, il numero dei tesserati praticanti la disciplina sportiva /specialità oggetto di Convenzione è stato pari a n° 87;
- con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il 31.12.2016, il numero degli affiliati iscritti al Registro per la disciplina sportiva /specialità oggetto di Convenzione è stato pari a n° 33;
- cura lo svolgimento di corsi di formazione sul territorio;
- possiede una comprovata ed adeguata struttura operativa a livello nazionale articolata sul territorio come dettagliatamente riportato nell'allegato sub 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione



H)

che la FIBa e il CSI, (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito



da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo. 1 - Norme generali

1.1

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI.

Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo della disciplina del **Badminton**, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici.
- per la costruzione e la ristrutturazione di Impianti sportivi
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici.
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva del **Badminton**, attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.3

Le Parti prendono atto degli accordi preliminari intercorsi tra i propri Organi giudicanti che nel rispetto della normativa vigente hanno concordato un'unica tabella di sanzioni per le violazioni concordate indicate nell'allegato sub 2 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

1.4

Le parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi giudicanti nei confronti dei rispettivi tesserati, assicurandosi una periodica e reciproca informazione sulla materia.

1.5

Le parti s'impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della stessa disciplina.

Articolo 1 bis - Assicurazione e tutela sanitaria

1bis.1

Fermo restando l'applicazione a tutti gli atleti delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti s'impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità delle discipline sportive oggetto della Convenzione fornendo reciproca comunicazione.

Articolo. 2 – Attività sportiva

2.1

Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola FIBa che al solo CSI senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva agonistica di prestazione organizzata dalle Parti sarà regolata sostanzialmente mediante il "doppio tesseramento" le cui modalità operative sono dettagliatamente riportate nell'allegato sub 3 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2.2

I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano"- per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla FIBa; il CSI può utilizzare i termini "Campionati Nazionali CSI" e "Rappresentativa Nazionale dell'CSI"

2.3

Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello territoriale interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

Articolo 2bis - Omologazione campi di gara, attrezzi

2bis.1

Fermo restando l'osservanza dei criteri e standard di sicurezza previsti dalle norme di legge, tutte le gare/competizioni/eventi oggetto della presente Convenzione saranno svolte nel rispetto della

normativa tecnica della FIBa in impianti di gioco e con attrezzature omologate nel rispetto dei criteri di omologazione stabiliti dalla FIBa.

Articolo. 3 – Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

3.1

La FIBa riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport.

Il CSI, qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali corsi ed attestati siano espressamente svolti in accordo con la FIBa e nel rispetto delle normative federali.

3.2

Nell'allegato sub 4 che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione sono previste le modalità di partecipazione (requisiti per la partecipazione, numero di posti riservati, e costi di iscrizione) dei tesserati del CSI ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla FIBa;

Articolo. 4 – Iniziative Culturali

4.1

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

4.2

Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo. 5 – Commissioni Paritetiche - Controversie

5.1

Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica - costituita ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali - formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.

5.2

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

Articolo. 6 – Durata

6.1

La presente Convenzione scade al 30 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i giochi olimpici estivi e non è oggetto di tacita proroga.

6.2

Ciascuna delle parti ha comunque facoltà di revoca a mezzo lettera raccomandata da inviare entro il 30 settembre di ciascun anno successivo a quello di stipula.

6.3

Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

Articolo 6 bis - Deposito

6bis.1

Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della FIBa e del CSI per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2.



La presente Convenzione si compone di n° 7 pagine oltre n° 4 allegati per un totale di n° 12 pagine.

Roma, 23 novembre 2017

Il Centro Sportivo Italiano
Il Presidente
Vittorio Bosio




La FIBa
Il Presidente Federale
prof. Carlo Beninati

ALLEGATO n° 1 – STRUTTURA OPERATIVA TECNICA DI LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE

La FIBa:

Sede Centrale: Palazzo delle Federazioni Nazionali Sportive – Viale Tiziano, 70, 00196 (RM)

Segreteria Generale

Ufficio Organizzazione Territoriale

Ufficio Formazione Promozione

Struttura Territoriale:

I Presidenti/Delegati Regionali FIBa

IL CSI:

Sede Centrale: Via della Conciliazione 1, 00193 (RM)

Il CSI opera su tutto il territorio nazionale, promuovendo la partecipazione dei soci e dei tesserati ad ogni livello.

Ramificazione organizzativa

1 sede nazionale

20 Sedi Regionali

142 Sedi territoriali

Circa 5.000 Allenatori, Animatori, Arbitri, Giudici e Dirigenti

Livelli di attività

Provinciale, regionale, nazionale

Gestione attività

Commissioni Tecniche di disciplina

Commissioni Giudicanti – Giudici unici

ALLEGATO n° 2 – TABELLA DI SANZIONI PER LE VIOLAZIONI CONCORDATE


Le parti si impegnano a far rispettare ai propri tesserati, Società Sportive e Comitati Territoriali, tutte le decisioni disciplinari che di volta in volta verranno rese note dal Coni e dagli Organi di Giustizia Sportivi. L'etica sportiva condivisa richiede rispetto di provvedimenti di allontanamento da gare o da impianti degli atleti, dirigenti o tecnici, sospesi, squalificati, radiati per doping o altre violazioni disciplinari, anche provenienti da attività sportive diverse dal Badminton. Principali fonti di informazione di riferimento saranno il sito e le note informative ufficiali del Coni, nonché le sentenze degli organi di giustizia sportiva pubblicate sul sito federale. Le parti si impegnano, inoltre, a condividere, tramite le rispettive segreterie, le sanzioni disciplinari che i rispettivi organi preposti avranno comminato ai propri tesserati.

La FIBa:

Per quanto riguarda eventuali provvedimenti e sanzioni si fa riferimento al regolamento di Giustizia FIBa.

Il CSI:

Per quanto riguarda eventuali provvedimenti e sanzioni anche il CSI fa riferimento al proprio regolamento nazionale di giustizia sportiva contenuto nel volume "Sport in Regola".



ALLEGATO n° 3 – ATTIVITA' SPORTIVA E MODALITA' DOPPIO TESSERAMENTO

Rapporti di collaborazione

La cooperazione fra la FIBa e il CSI è il mezzo per portare il Badminton nella pratica quotidiana di persone di ogni fascia d'età, sesso e posizione sociale, considerato che:

- intendono l'attività ludico/agonistica essenziale strumento di formazione nell'ambito di uno sport che mantenga e rispetti i propri valori culturali e la propria alta rilevanza sociale;
- è interesse del CSI arricchire la propria proposta formativa e il calendario delle proprie attività con una disciplina olimpica di antiche tradizioni;
- la FIBa pone al centro del proprio agire la responsabilità sociale verso le persone, la comunità e l'ambiente considerando il CSI uno stakeholder con cui creare un valore condiviso.
- è interesse della Federazione Italiana Badminton promuovere la propria disciplina presso Enti che riconoscono pari dignità a quelle discipline sportive che si ispirano ai valori universali dello sport;

e che il Badminton è una disciplina:

- olimpica che stimola il benessere psicofisico poiché a livello di pratica di base può essere facilmente appresa divenendo un divertente modo per star bene ed in forma ad ogni età.
- adatta a favorire il processo di integrazione delle comunità straniere presenti sul territorio nazionale data la sua larga diffusione nei paesi d'origine;
- di facile diffusione e pratica nelle scuole poiché necessita di poco spazio in palestra, e può impegnare contemporaneamente tutti gli alunni per la formazione mista delle squadre;
- propedeutica per la pratica di altri sport ed è un ottimo veicolo di promozione sportiva dei territori per la versatilità di collocazione delle attrezzature nei luoghi naturali (cosiddetti impianti leggeri per parchi attrezzati), per attività sia all'aperto (parchi/spiaggia) che al chiuso;

Affiliazione e riaffiliazione

Le società polisportive, regolarmente affiliate al CSI che aprono regolarmente, con delibera del proprio Consiglio Direttivo, una sezione di Badminton, indicandone il Dirigente ed il Tecnico responsabile possono contare sulla gratuità dell'affiliazione e della prima riaffiliazione.

Una formula promozionale che consente in sostanza all'associazione l'affiliazione gratuita alla federazione per due stagioni sportive.

Per formalizzare l'affiliazione alla FIBa occorre inoltrare alla Segreteria federale la seguente documentazione a tesseramento@badmintonitalia.it e federazione@badmintonitalia.it

- Modello DF91 compilato in ogni sua parte; (scaricabile dal sito federale)

NB: I componenti del consiglio direttivo da indicare si intendono dell'ASD/SSD/Polisportiva così come da Atto Costitutivo e Statuto, con gli eventuali aggiornamenti che devono peraltro essere comunicati tempestivamente alla segreteria federale, tramite la trasmissione del verbale societario.

- Copia dell'Atto Costitutivo dell'Associazione e dello Statuto dell'Associazione;
- Codice Fiscale dell'Associazione;
- Documento attestante l'affiliazione al CSI valido per l'anno in corso;

NB: (per le sezioni di Polisportiva copia dello Statuto e Atto Costitutivo della polisportiva e verbale della costituzione della sez. Badminton con nomina del dirigente responsabile).

L'Associazione Sportiva (ASA) potrà successivamente riaffiliarsi per il secondo anno, trasmettendo alla FIBa modulo DF91 compilato, copia della riaffiliazione al CSI per la stagione di riferimento e la composizione aggiornata del direttivo della polisportiva.

A partire dal terzo anno l'ASA che intenda riaffiliarsi alla FIBa dovrà versare la somma prevista di €250,00.

NB Nella quota di euro 250,00 sono compresi i componenti del consiglio (3 dirigenti e 2 tecnici) e un numero illimitato di atleti. Il costo extra quota per il singolo tesseramento di dirigenti e Tecnici è pari a euro 10,00.

Tesseramento

Gli atleti agonisti tesserati possono prendere parte alle gare presenti sul calendario agonistico federale FIBa.

Organizzazione delle manifestazioni – calendari di attività

Nel caso di manifestazioni organizzate dal CSI la FIBa fornirà, se richiesta, gli ufficiali di gara con oneri a carico degli organizzatori. Gli organi territoriali concorderanno in via preventiva le date delle rispettive iniziative. Hanno precedenza i Campionati ufficiali della FIBa, le cui date, in ogni caso, dovranno essere comunicate al CSI con almeno un mese di anticipo.

Partecipazione alle gare

Essendo le ASA affiliate tramite il CSI riconosciute a tutti gli effetti, la partecipazione degli atleti alle gare è regolata dai regolamenti federali. Alle gare amatoriali è aperta la partecipazione, a titolo individuale, degli atleti comunque tesserati al CSI in regola con le norme per la tutela sanitaria e copertura assicurativa.

Accordi territoriali

La presente convenzione ha valore su tutto il territorio nazionale. Potranno essere presi accordi migliorativi a livello regionale e provinciale, la cui validità dovrà comunque essere ratificata in sede nazionale.

Iniziative culturali

La FIBa e il CSI potranno promuovere iniziative culturali di reciproco interesse, per le quali si concorderanno di volta in volta le modalità operative.

ALLEGATO n° 4 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' FORMATIVE

Formazione dei Quadri tecnici-dirigenziali

I corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i tecnici e i dirigenti che la FIBa organizza ai sensi del Regolamento dei Quadri Tecnici in vigore, sono aperti ai componenti del CSI.

Parimenti, i corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i tecnici ed i dirigenti che il CSI organizza sono aperti ai componenti della FIBa.

Per tutti l'ammissione è subordinata al possesso dei requisiti previsti da ciascun Corso e l'attribuzione delle qualifiche tecniche vincolate alla frequenza dei corsi ed al superamento dell'esame di verifica. Le iniziative di aggiornamento tecnico organizzate dalla FIBa sulle materie pertinenti il Badminton possono attribuire crediti formativi per i tesserati del CSI e della FIBa a seguito di specifica valutazione del Centro Studi della Federazione.

Formazione degli Ufficiali di Gara

I corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per gli Ufficiali di gara che la FIBa organizza ai sensi del Regolamento in vigore, sono aperti ai componenti del CSI. Parimenti, i corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per gli Ufficiali di gara che il CSI organizza sono aperti ai componenti della FIBa.

La formazione degli operatori del CSI è riconosciuta e attestata al fini dell'esercizio del ruolo di Ufficiale di gara nell'ambito dell'attività promozionale. Per poter essere riconosciuto quale Arbitro federale è necessario aver seguito l'iter formativo degli Ufficiali di Gara ed essere tesserato FIBa.

Scuola

Compatibilmente con i programmi e i protocolli d'intesa CONI/MIUR nell'ambito dei Progetti di collaborazione scolastico, si potranno attivare congiuntamente fra FIBa e CSI varie iniziative quali:

- Progetti di formazione per gli insegnanti sul Badminton ed il ParaBadminton;
- Progetti di promozione del Badminton nelle scuole;
- Utilizzo degli impianti sportivi scolastici;
- Organizzazione delle fasi locali dei Campionati Studenteschi e di altre manifestazioni scolastiche/promozionali.